I° ORIGINALE

COMUNE DI MELILLI

(PROVINCIA DI SIRACUSA)

VERBALE DI PRESA ATTO DI CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DALLA CARICA DI SINDACO

Addì, lunedì 03 Agosto 2015, avanti a me, Dott. Sebastiano Marano, Segretario Generale del Comune di Melilli, sono presenti il Signor Corrado Mascali nato a Catania il 09/12/1958 e il Signor Giuseppe Cannata nato a Melilli 11/06/1950;

Premesso che con Decreto del Prefetto di Siracusa n. 11961 del 14/04/2015, il Signor Cannata Giuseppe è stato sospeso dalla carica di Sindaco;

Dato atto che, nelle more della predetta sospensione della carica, le funzioni di Sindaco sono state svolte dall'Assessore Anziano Signor Mascali Corrado;

Vista l'ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa relativamente alla causa civile iscritta al n. 3126 /2015 R.G. in data 31/07/2015 e depositata in cancelleria del predetto Tribunale in data odierna;

Dato atto che l'ordinanza sopra citata ed allegata al presente atto, sospende l'efficacia del decreto emesso dal Prefetto di Siracusa n. 11961 del 14/04/2015 e, per gli effetti, determina la riviviscenza della pienezza e completezza dei poteri e doveri inerenti alla carica di Sindaco del Comune di Melilli del Signor Cannata Giuseppe con effetto immediato;

Pertanto, per quanto sopra esposto,

i presenti prendono atto che il Signor Cannata Giuseppe riassume immediatamente i poteri e i doveri connessi alla carica di Sindaco di questo Comune di Melilli, cessando in contempo i poteri e doveri esercitati quale Sindaco facente funzioni da parte del Signor Mascali Corrado.

Il Sindaco Cannata Giuseppe si reinsedia seduta stante nell' ambito della propria carica sindacale.

Al Sindaco Cannata Giuseppe vengono consegnati gli atti in evidenza e in scadenza da parte dell'uscente Assessore Mascali Corrado.

Letto, confermato e sottoscritto

Mascali Corrado	Segretario Generale Dott. Sebastiano Marano	Cannata Giuseppe
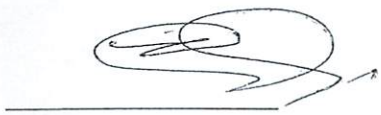		

COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

Prot. in Arrivo
N. 0015368 del 03-08-2015

COMUNE DI MELILLI

Piazza Crescimanno, 1,

96010 MELILLI (SR)

Al Presidente del Consiglio Comunale

All'attenzione del segretario comunale

Oggetto: trasmissione Ordinanza Tribunale di Siracusa del 3.08.2015

Con la presente il sottoscritto ***Cannata Giuseppe***, nella qualità di sindaco pro-tempore trasmette al presente Ente l'Ordinanza del Tribunale di Siracusa del 3.08.2015 (all.to in atti) con la quale si sospende il Decreto del Prefetto di Siracusa n. 11961 del 14.04.2015.

Pertanto, l'esponente comunica l'immediato insediamento nella propria carica elettiva.

Melilli, 3.08.2015

Sig. Giuseppe Cannata

N. 3126/2015 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Feriale
composto dai magistrati

dott. Antonio Alì — Presidente
dott. Tommaso Perna — Giudice rel. ed est.
dott. Stefania Muratore — Giudice ~~rel. ed est.~~

ORDINANZA

Nella causa civile iscritta al n. 3126/2015 R.G.;

tra CANNATA Giuseppe, con il patrocinio dell'avv. ELIA Sebastiano;

contro Prefettura di Siracusa, con il patrocinio dell'avvocatura distrettuale di Catania;

contro la Presidenza del Consiglio Comunale, contumace;

contro Procura della Repubblica, rappresentata in udienza dal sostituto procuratore dott. Tommaso Pagano;

e Comune di Melilli, interveniente volontario;

sciogliendo la riserva assunta in data 30.07.2015;

visto l'art. 22 D.Lgs. n. 150/11;

ritenuto che ai sensi dell'art. 22 ult. co. D. Lgs. cit. le controversie in materia elettorale debbono essere trattate in via di urgenza;

ritenuto che la trattazione in via di urgenza non è ostativa all'adozione in via interinale di provvedimenti cautelari, essendo differenti i presupposti richiesti normativamente dall'art. 700 c.p.c. (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) da quelli di cui alla decisione ex art. 702 bis c.p.c., sia pur con previsione di trattazione in via di urgenza (trattasi infatti di rito sommario a cognizione piena, ovvero che necessita, a differenza dell'ordinanza cautelare, di una prova piena della pretesa avanzata e non di mera verosimiglianza);

ritenuto che, nel caso di specie, quanto al requisito del *fumus boni iuris*, esso è insito nell'essere stata giudicata non manifestamente infondata ed ammissibile da diversi Tribunali della Repubblica Italiana la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 D.Lgs. n. 235/12, sulla

scorta della quale si è proceduto alla sospensione della carica di sindaco di CANNATA Giuseppe;

ritenuto che, quanto al requisito del *periculum in mora*, esso deve ritenersi sussistente giacché, nelle more della definizione del giudizio di merito, è precluso al CANNATA l'esercizio delle funzioni di Sindaco, con immediato ed irreparabile pregiudizio del suo diritto di elettorato passivo, essendo il mancato esercizio della funzione non più recuperabile nell'ipotesi in cui la norma dovesse venire dichiarata incostituzionale;

ritenuto pertanto che va accolta l'istanza cautelare avanzata da CANNATA Giuseppe;

ritenuto che occorre fissare l'udienza per la trattazione del giudizio di merito nel rispetto dei termini di cui all'art. 702 bis comma 3 c.p.c.;

P.Q.M.

Sospende il decreto emesso dal Prefetto di Siracusa n. 11961 del 14.04.2015;

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 15.10.2015 ore 12.00 innanzi al collegio;

assegna alle controparti termine per la costituzione in giudizio sino a 10 giorni prima dell'udienza;

onera parte ricorrente per la notifica della presente ordinanza alle controparti nel rispetto del termine di cui all'art. 702 ter comma 3 c.p.c.;

Siracusa, 31.07.2015

Il Giudice

Dott. Tommaso Perna

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Il Presidente

dott. Antonio Alì

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 03/8/2015

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

- Alessandra Coco -